

Per conseguenza, essendo questa disposizione in contrasto non soltanto con la legge scritta, ma anche con la consuetudine e le buone norme concernenti la libertà e il prudente arbitrio di chi deve giudicare, secondo me non ha ragione di essere, e noi miglioreremo la legge se ne cancelleremo l'articolo 4. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le osservazioni e le critiche dell'onorevole Rosadi mi sembrano degne di considerazione.

Il precetto dell'articolo che discutiamo è troppo assoluto, e può quindi essere cagione agli inconvenienti, che il legislatore ha previsto e voluto ovviare con la norma processuale che lascia al prudente arbitrio del magistrato la scelta dei periti.

Non saprei accogliere con animo tranquillo una disposizione secondo la quale, in ogni caso, senza tener conto delle circostanze, dell'interesse legittimo delle parti, della natura della causa, delle difficoltà nascenti dalle condizioni dei luoghi e delle persone, si debba sempre scegliere il perito tra i ragionieri iscritti nel collegio.

Io quindi reputo miglior partito non mantenere l'articolo 4.

Si potrebbe è vero temperarlo aggiungendo che il giudice, dovrebbe, di regola, essere tenuto a scegliere i periti secondo prescrive l'articolo stesso, rendendo così meno rigida la limitazione, ma tutto considerato preferirei sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MIRA, *della Commissione*. L'abolizione dell'articolo 4, domandata dall'onorevole Rosadi, forse viene ad intaccare il concetto stesso della legge, perchè si ritorna al punto di partenza, cioè se la professione di ragioniere debba essere libera o disciplinata.

Ma poichè il concetto della legge è per volerla regolamentata, evidentemente noi, oltre al richiedere certe qualità nei ragionieri, dobbiamo però anche dare loro delle garanzie speciali.

Ma l'onorevole Rosadi con la sua proposta vuole ovviare specialmente a determinati casi che si sono verificati e possono ancora verificarsi ove fosse tolta all'Autorità giudiziaria la possibilità di ricorrere a chi non sia iscritto nel collegio.

E siccome tale iscrizione non può rappresentare certamente un attestato di preclarità assoluta, così io trovo opportuno adottare come temperamento la modificazione

proposta dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio con l'aggiunta della frase « di regola ».

Vuol dire che l'Autorità giudiziaria normalmente ricorrerà ai ragionieri iscritti nel collegio, ma in casi eccezionali e speciali potrà anche ricorrere ad altri ragionieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il temperamento, al quale ho accennato, attenuerebbe di certo i temuti inconvenienti ma non certo li eliminerebbe tutti, e perciò dichiarai che preferisco sopprimere addirittura l'articolo in disputa.

Inoltre, è facile osservare che l'emendamento darebbe origine a controversie sulla maggiore o minore limitazione che, per effetto di esso sarebbe posta alla scelta del magistrato. Lo scopo che si vorrebbe raggiungere dal proponente può ottenersi ugualmente con una disposizione del regolamento per l'esecuzione della legge, colla quale si provveda affinché si possano avere speciali riguardi alle garanzie che offrano gli iscritti nel collegio dei ragionieri. Io prego i proponenti del disegno di legge e la Commissione di tenersi paghi di queste mie dichiarazioni. Non posso del pari accettare nè assumere alcun impegno sull'obbligo che vorrebbe imporre alle pubbliche amministrazioni, non potendo parlare a nome degli altri ministri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA, *della Commissione*. Avevo accettato, allo scopo di mantenere, almeno in massima, il concetto della legge, l'emendamento dell'onorevole guardasigilli; ma non posso accettare la soppressione dell'intero articolo perchè, a mio avviso, si verrebbe con ciò a distruggere la parte più importante della legge, se ne colpirebbe l'essenza stessa. Di fatti, mentre si impongono ai ragionieri norme e discipline nuove e maggiori delle esistenti per l'esercizio della loro professione, d'altra parte, colla soppressione dell'articolo 4, si toglie loro la garanzia dell'esercizio esclusivo della professione specialmente per gli incarichi più importanti, come quelli che possano venir loro affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

Per questo insisto sia mantenuto l'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.